

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2005 DEL 07/11/2025

O G G E T T O

**RICORSO EX ART. 633 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI VICENZA AUTORIZZAZIONE ALLA
PROPOSIZIONE E NOTIFICA E NOMINA DEL DIFENSORE.**

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2063/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa dal Tribunale di Vicenza in data 08.10.2021, è stato definito il procedimento sommario di cognizione, di cui al n. 4841/2019 R.G., volto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal decesso del familiare degli attori, eredi e congiunti del defunto; il decesso sarebbe stato asseritamente dovuto alla non corretta gestione della fase di intervento e post-intervento chirurgico di asportazione di neurinoma eseguito presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza nel giugno del 2014;
- l'ordinanza predetta, condannava l'Azienda - in solido con il Medico coinvolto - al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti per la morte del loro congiunto, nonché alla rifusione in favore di questi delle spese legali, il tutto per un importo pari ad oltre 750.000,00 Euro; condannava altresì LIG Insurance S.A. (Compagnia Assicurativa) a manlevare e tenere indenne l'ULSS 8 in ordine al pagamento delle somme da corrispondersi;
- l'Azienda impugnava l'Ordinanza *de quo* in appello, con il patrocinio dell'Avv. Vinci, giusta Delibera n. 1991 dell'8.11.2021, e il procedimento veniva incardinato con il n. 2231/2021 R.G.;
- il giudizio veniva definito dalla Corte D'Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 27.03.2025, acquisita al Protocollo n. 34272/2025; riformando l'Ordinanza di primo grado, la Corte condannava l'Azienda a pagare € 150.000,00 solo alla figlia del defunto, compensando per metà le spese di lite di primo e secondo grado; dichiarava inoltre improcedibile la domanda nei confronti della compagnia assicurativa;
- il contenzioso in esame trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale avanzata dai congiunti del defunto, acquisita al prot. n. 27236 del 21.04.2015, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec S.r.l., alla Compagnia di Assicurazione LIG Insurance S.A di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 'Vicenza' (ora ULSS 8 'Berica') aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile nel biennio 2014/2015;
- a tale proposito va segnalato che, dal 2017 in poi, la Compagnia LIG Insurance S.A. è stata coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania, in particolare conclusesi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 del 01.07.2020 e il successivo fallimento, con cambio di denominazione (International Soft Consult S.r.l.); nel frattempo, LIG Insurance S.A., con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali e Legali, rappresentava all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo ed ha abbandonato, di fatto, la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse;
- l'Avv. Pierluigi Vinci, a fronte della sentenza della Corte D'Appello di Venezia sopra citata, interpellava la controparte, al fine di richiedere la restituzione delle somme corrisposte in sovrappiù, rispetto al primo grado, ottenendo risposta negativa; anzi, in data 24.10.2025, gli eredi e congiunti notificavano all'Ente il ricorso in Cassazione, proposto avverso la sentenza della Corte D'Appello di Venezia (acquisito al Prot. n. 111038/25);
- pertanto, l'Avv. Vinci, difensore dell'Azienda, nel parere espresso nella nota del 10.10.2025, ha ritenuto che la soluzione migliore per la tutela degli interessi dell'Ente al fine di ottenere restituzione delle somme trattenute da controparte senza titolo, sia proporre un ricorso per ingiunzione con successiva procedura esecutiva, in caso di assenza di pagamento spontaneo.

Perciò, vista la comunicazione del 28/10/2025, ricevuta al prot. n. 110840/2025, con cui l'Avv. Pierluigi Vinci del Foro di Vicenza, inserito nell'Elenco di Avvocati di cui alla deliberazione n. 384 del 07.03.2025, ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico defensionale nel procedimento di cui

sopra, dimettendo preventivo di spesa per la somma di € 8.033,53 oltre a spese vive documentate, IVA e CPA, corrispondente ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”), per lo scaglione economico delle cause di istruzione preventiva di valore indeterminabile di complessità media, ridotti del 50%, in linea con quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di conferimenti di incarichi legali esterni di cui alla deliberazione n. 32 del 17.01.2025.

Ritenuto quindi di conferire, con ogni più ampio potere, l’incarico defensionale al citato professionista, autorizzandolo sin d’ora, qualora si rendesse necessario per assicurare la miglior difesa dell’Ente, a nominare eventuali consulenti di parte o ausiliari specialisti.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la proposizione del ricorso per ingiunzione dell’Azienda ULSS n. 8 Berica avanti al Tribunale di Vicenza per il recupero delle somme spettanti in ragione della sentenza delle Corte D’Appello, pubblicata in data 27.03.2025, acquisita al Protocollo n. 34272/2025;
2. di nominare quale difensore dell’Azienda ULSS n. 8 Berica nel procedimento in questione, l’avv. Pierluigi Vinci del Foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Via Borgo Scroffa, 37, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della causa, autorizzandolo altresì a nominare eventuali consulenti che si rendessero necessari nel corso del procedimento;
3. di dare atto che, salvo conguaglio o rettifiche all’esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in euro 8.033,53 oltre a spese vive documentate, IVA e CPA, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2025, conto 55.07.219 (“Consulenze legali”);
4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
